

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA

1/12

OGGETTO

**VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00
EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A
30.000,00 EURO ANNUI**

AGGIORNAMENTO

28 FEBBRAIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 10, D.L. 1.7.2009 N. 78 CONV. IN L. 3.8.2009 N. 102 - ART. 35, COMMA 1 LETT. A) E ART 17 D. LGS 9.7.1997 N. 241 MODIFICATO DALLA L. 27.12.2006 N. 296; ART. 2, COMMA 2 D.M. 31.5.1999 N. 164; PROV. A.E. 21.12.2009; CIRC. A.E. 23.12.2009 N. 57/E; CIRCOLARE CNDECEC 8.2.2010 N. 14/IR; D.L. 2.3.2012 N. 16 CONV. IN LEGGE 26.4.2012 N. 44; D.LGS. 21.11.2014 N. 175 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI); C.M. 32/E/2014. CIRC. A.E. 27.10.2015 N. 35/E; ART.7 – QUATER, 32° COMMA, D.L. 22 OTTOBRE 2016, n. 193 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, n. 225; D.L. 24.4.2017 N. 50 CONV. CON MODIF. IN L. 21.06.2017 N. 96; PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 29.12.2017 N. 306408

ALLEGATI

Allegato 1 - CHECK-LIST VISTO DI CONFORMITA'

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO IVA
VISTO DI CONFORMITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE

20 020
030

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 08/2020 – VISTO DI CONFORMITÀ O SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 15.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI;
CIRCOLARE 18/2021 – VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI.
CIRCOLARE 14/2022 – VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI.

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:

1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell'art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell'art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.

APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA E SUL MODELLO IVA TR

Al fine di compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui (come modificato dal D.L. 24.4.2017 N. 50 convertito, con modifiche, in Legge 21.06.2017 n. 96), sulla dichiarazione annuale deve essere apposto il visto di conformità.

L'obbligo in esame non si applica in relazione alle:

- ▶ Richieste di rimborso dei crediti IVA, sia annuali che infrannuali.
Tuttavia, per le richieste di rimborso di importo superiore a euro 30.000,00, presentate dai cd. Contribuenti virtuosi che volessero essere esonerati dalla presentazione della polizza fideiussoria, occorre la presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) con il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo) nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 47, D.P.R. 445/2000. L'apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso. Inoltre, in caso di presenza di un credito Iva chiesto in compensazione ed a rimborso, il limite va calcolato separatamente.
- ▶ Compensazioni nel modello F24 di crediti IVA annuali per un importo non superiore a 5.000,00 euro annui;
- ▶ Compensazioni nel modello F24 di crediti IVA infrannuali per un importo non superiore a 5.000,00 euro complessivi per tutti i modelli TR presentati nell'anno;
- ▶ Compensazioni di crediti IVA annuali o periodici con i versamenti dovuti a titolo di IVA (c.d. compensazioni "interne" o "verticali").

SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA:

- ✍ gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✍ i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✍ i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.

Il visto di conformità non può quindi essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. altri soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale, avvocati, dottori agronomi e dottori forestali).

Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono essere iscritti in un apposito Elenco informatizzato tenuto dall'Agenzia delle Entrate, in seguito:

- ❖ Alla presentazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) competente di una specifica comunicazione;
- ❖ Alla verifica della DRE dei requisiti richiesti.

TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini del rilascio del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili devono essere state predisposte e tenute dal professionista o dal CAF-imprese.

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute:

- ▢ Direttamente dallo stesso contribuente,
- ▢ Ovvero da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale,

a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un professionista abilitato o a un CAF-imprese, i quali sono tenuti a:

- ▶ Svolgere i previsti controlli;
- ▶ Predisporre la dichiarazione.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PER RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:

- ▢ La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- ▢ La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
- ▢ La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- ▢ La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Ai fini del rilascio del visto di conformità deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile:

- ▶ Del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA, in caso di contabilità unificata;
- ▶ Dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA, in caso di contabilità separate.

Per rilasciare il visto di conformità, deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA:

- ➔ Presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- ➔ Presenza di operazioni non imponibili;
- ➔ Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- ➔ Presenza di operazioni non soggette all'imposta;

- ➔ Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nel caso in cui il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d'affari, il rilascio del visto di conformità comporta l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito di anni precedenti non richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione (il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata).

Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d'affari, la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'imposta detratta nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve conservare:

- La copia della suddetta documentazione;
- La check-list dei controlli svolti.

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Il visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA viene rilasciato mediante l'indicazione, nell'apposito riquadro contenuto nel frontespizio del modello:

-  Del codice fiscale e della firma del professionista;
-  Ovvero del codice fiscale e della firma del responsabile del CAF-imprese, nonché del codice fiscale del CAF.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI CON VISTO DI CONFORMITÀ

Se il visto di conformità è apposto da un professionista, la trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Se il visto di conformità è apposto dal responsabile di un CAF-imprese, la trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata anche da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF stesso.

REGIME SANZIONATORIO PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L'infedele rilascio del visto di conformità è punito con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.

In caso di:

- ➊ Ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del professionista o del responsabile del CAF, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il

visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione amministrativa;

- Ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA DA PARTE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE

In alternativa al rilascio del visto di conformità, per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui, la dichiarazione annuale deve essere sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione).

Ai fini della sottoscrizione della dichiarazione IVA, i soggetti che esercitano il controllo contabile non devono porre in essere gli adempimenti preliminari previsti per il rilascio del visto di conformità, vale a dire:

- La stipulazione di un'apposita polizza assicurativa;
- La comunicazione alla DRE competente;
- L'iscrizione nell'apposito Elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini in esame, i soggetti che esercitano il controllo contabile devono effettuare gli stessi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.

I soggetti che effettuano il controllo contabile rilasciano l'attestazione sulla dichiarazione annuale IVA mediante l'indicazione, nell'apposito riquadro contenuto nel frontespizio del modello:

-  Del codice fiscale;
-  Della firma.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

In base all'art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98 è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E, riconosce la possibilità di presentare un mod. IVA integrativo al fine di:

- Apporre il visto di conformità;
- Revocare in tutto o in parte l'importo originariamente richiesto a rimborso;
- Aumentare l'importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

Con riguardo all'ipotesi di mancata apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo) derivante da un errore o da un'omissione, il contribuente può provvedere alla relativa correzione tramite una dichiarazione integrativa da inviare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA

6/12

Relativamente alla possibilità di variare la scelta di utilizzo del credito IVA originariamente effettuata dal contribuente, i nuovi chiarimenti superano le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia che fissavano in 90 giorni la scadenza di presentazione della dichiarazione integrativa.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

E' opportuno precisare che per il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1 lett.

a) D. Lgs 9.7.1997 n. 241, sulla dichiarazione annuale IVA al fine di porre in essere:

- La compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui,
- La compensazione di crediti IVA infrannuali per importi superiori complessivamente a 5.000,00 euro,
Ovvero
- La richiesta di rimborso di importo superiore a euro 30.000,00, presentate dai cd. Contribuenti virtuosi che volessero essere esonerati dalla presentazione della polizza fideiussoria;

Dovrà, ove lo riteniate opportuno, essermi affidato uno specifico incarico in tal senso allo studio, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA
7/12

Allegato 1 – CHECK-LIST VISTO DI CONFORMITÀ CREDITO IVA 2022 – MOD. IVA 2023

Premesso che:

- in base all'art. 10, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 5.000 annui (limite modificato dal D.L. 24.4.2017 N. 50 convertito, con modifiche, in Legge 21.06.2017 n. 96) devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, tenendo presente le istruzioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle Circolari 23.12.2009, n. 57/E, 12.3.2010, n. 12/E e 26.2.2015 n. 7/E, per attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99;
 - come previsto dall'art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015 il predetto limite è elevato a € 50.000 a favore delle c.d. "start-up" innovative di cui all'art. 25, DL n. 179/2012;
 - in base all'art. 38-bis, DPR n. 633/72 così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) e dal DL n. 193/2016 (Collegato alla Finanziaria 2017), l'apposizione del visto di conformità è necessario anche per richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 30.000 senza prestazione della garanzia, tenendo presente i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E;
- si dà atto di seguito dell'attività di controllo svolta.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Ragione sociale / Cognome - Nome	Numero partita IVA												
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
Start-up innovativa ex art. 25, DL n. 179/2012	SI NO												

VERIFICA CODICE ATTIVITÀ

Codice attività risultante dal mod. IVA 2023	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Descrizione _____									
Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2023 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile	SI ☐	NO ☐							
Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2023 corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari	SI ☐	NO ☐							

TENUTA SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE AI FINI IVA

Direttamente dal professionista	☐
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista	☐
Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista	☐

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA
8/12

Direttamente dal CAF imprese	☐
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF	☐
Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)	☐

VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE AI FINI IVA

Registro fatture emesse	SI ☐	NO ☐
Registro corrispettivi	SI ☐	NO ☐
Registro acquisti	SI ☐	NO ☐
I dati esposti nel mod. IVA 2023 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA ed in particolare: - gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali risultanti dal registro delle fatture emesse distinti per aliquota; - gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali risultanti dal registro degli acquisti distinti per aliquota.	SI ☐	NO ☐

CONTROLLO LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Contribuente mensile

Liquidazione IVA 2022	Saldo		Data di versamento
	A credito	A debito	
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2023

SI ☐ NO ☐

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA

9/12

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

Liquidazione IVA 2022	Saldo		Data di versamento
	A credito	A debito	
Primo trimestre			
Secondo trimestre			
Terzo trimestre			
Quarto trimestre/saldo IVA			
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2023			SI ☐ NO ☐
Non è stato versato l'acconto IVA 2022 in quanto non dovuto in base al metodo storico ovvero al metodo previsionale / delle operazioni effettuate al 27.12.2022			
Al mod. IVA 2022 è stato apposto il visto di conformità	SI ☐		NO ☐
Ammontare del credito IVA 2021 risultante dal mod. IVA 2022 regolarmente presentato in via telematica, di cui richiesto a rimborso riportato nel 2022	Euro _____		
	Euro _____		
	Euro _____		
L'ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2023 corrisponde al credito IVA 2021 riportato nel 2022	SI ☐		NO ☐
Ammontare del credito IVA 2021 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel mod. F24 Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 2023	Euro _____		
	SI ☐		NO ☐
Per il credito IVA, relativo all'anno _____, computato in detrazione e indicato a rigo VL26 del mod. IVA 2023, è stata acquisita la copia del diniego al rimborso dell'Ufficio	SI ☐		NO ☐

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA

10/12

Fattispecie che ha generato il credito IVA

☐

A = Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquota più bassa rispetto a quella gravante sugli acquisti e importazioni

B = Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc. DPR n. 633/72)

C = Acquisto o importazione di beni ammortizzabili

D = Operazioni non soggette all'imposta (artt. 7-ter / 7-septies, DPR n. 633/72)

E = Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Cessazione attività nel 2022

SI

☐

NO

☐

Rimborso minor credito IVA triennio

SI

☐

NO

☐

Credito IVA 2020 (rigo VX5, mod. IVA 2021)

Euro _____

Ammontare utilizzato in compensazione nel mod. F24 di cui a rigo VL9, mod. IVA 2022, con tributi diversi dall'IVA (meno)

Euro _____

Differenza 2020

Euro _____

Credito IVA 2021 (rigo VX5, mod. IVA 2022)

Euro _____

Ammontare utilizzato in compensazione nel mod. F24 di cui a rigo VL9, mod. IVA 2023, con tributi diversi dall'IVA (meno)

Euro _____

Differenza 2021

Euro _____

Credito IVA 2022 (rigo VX5, mod. IVA 2023)

Euro _____

Minor credito triennio 2020-2022

Euro _____

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA

11/12

Ammontare del credito IVA 2022 risultante dal mod. IVA 2023, di cui	Euro _____
richiesto a rimborso	Euro _____
riportato nel 2023	Euro _____
Il credito IVA 2022 è superiore al volume d'affari	SI ☐ NO ☐
Se sì, è stata effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA	SI ☐ NO ☐
Ammontare IVA detratta nel 2022	Euro _____
Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell'IVA detratta nel 2022)	Euro _____

Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro _____

Prot. reg. acquisti	Fattura n.	Data	Fornitore	Imponibile	IVA

Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro _____

Prot. reg. fatt. em.	Fattura n.	Data	Cliente	Imponibile	IVA

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2023

PAGINA

12/12

L'erogazione del rimborso spetta in via prioritaria	SI ☐	NO ☐
Se sì, a campo 4 di rigo VX4 del mod. IVA 2023 è indicato il codice "6"	SI ☐	NO ☐
Se sì, è stato verificato che l'ammontare massimo spettante, indicato a campo 5 di rigo VX4, corrisponde all'IVA applicata alle operazioni soggette a split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72	SI ☐	NO ☐
Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 30.000 è stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore	SI ☐	NO ☐
È stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore	SI ☐	NO ☐
Se no, è stata rilevata (in alternativa alla dichiarazione sostitutiva) la presentazione dell'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo ex art. 30, comma 4-bis, Legge n. 724/94 e pertanto risulta barrata la casella di campo 9 di rigo VX4	SI ☐	NO ☐

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.

Data

Firma professionista abilitato